



COMUNE DI DECIMOMANNU
Città Metropolitana di Cagliari

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI ECONOMICI E PATROCINI
PER ATTIVITÀ CULTURALI, MUSICALI, TEATRALI ED ARTISTICHE, RICREATIVE E DI ANIMAZIONE E
PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04/04/2024

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto

1. Con il presente regolamento il Comune di Decimomannu stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici.

Articolo 2 - Pubblicità

1. Il Comune di Decimomannu assicura l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività amministrativa e il perseguimento delle finalità pubbliche e sociali alle quali saranno destinate le risorse pubbliche erogate.

2. I provvedimenti amministrativi di concessione dei contributi sono pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente, in conformità alle disposizioni vigenti.

Art. 3- Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- contributi: sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari, benefici economici, finanziamenti e trasferimenti diversi nelle materie e attività ricomprese nel regolamento;
- vantaggi economici: i benefici concessi, anche sotto forma di collaborazione, diversi dalle erogazioni in denaro, consistenti nella fruizione di strutture o beni di proprietà dell'Ente o nella fornitura di servizi;
- patrocinio: il sostegno dell'amministrazione con associazione della propria immagine ad un'iniziativa, attività, progetto, di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, senza assunzione di alcun onere per l'ente;
- beneficiario: il soggetto che beneficia della concessione di un contributo;
- iniziativa: una manifestazione, un evento, un'attività o un acquisto per i quali si richiede il contributo - convenzione: accordo tra Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati;
- collaborazione: modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figura in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze;
- coprogettazione: forma di partenariato con la quale l'Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva possibile co-programmazione, progettano, ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Art. 4- Settori d'intervento

1. Il regolamento disciplina la concessione di contributi per i seguenti settori d'intervento:

- a) attività socio-sanitarie di volontariato e di promozione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani e tutela ambientale;
- b) attività culturali, musicali, teatrali ed artistiche, ricreative e di animazione e promozione del territorio;

Art. 5 - Beneficiari

1. La concessione dei contributi può essere disposta dall'Amministrazione a favore dei seguenti soggetti:
 - a) enti pubblici, associazioni legalmente costituite, fondazioni, istituzioni, enti ecclesiastici e altri soggetti dotati di personalità giuridica, comitati e\oi gruppi spontanei, enti del terzo settore;
 - b) aggregazioni di più soggetti tra quelli elencati alla lettera precedente, di cui uno designato dai componenti l'aggregazione come soggetto capofila e titolare dei diritti e dei doveri nei confronti del Comune. La designazione del soggetto capofila deve risultare da un documento sottoscritto per accettazione dai rappresentanti legali di tutti i componenti.
2. Le associazioni che intendono richiedere contributi per la programmazione delle proprie iniziative devono essere regolarmente iscritte all'albo comunale delle associazioni, disciplinato da apposito regolamento.
3. I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a fare risultare e a pubblicizzare il concorso del Comune, inserendo inoltre il logo e la denominazione comunale in ogni forma di comunicazione visiva dell'iniziativa. In caso di mancata indicazione del concorso del Comune il beneficiario sarà escluso dalla concessione di contributi e patrocinii per l'anno successivo.
4. Il contributo del Comune non può essere concesso o incrementato per eventuali maggiori spese che le iniziative richiedano, né può essere concesso o incrementato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.
5. Il Comune rimane comunque estraneo a qualsiasi rapporto di obbligazione che si costituisca fra i beneficiari e soggetti terzi.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione, allo svolgimento e alla gestione delle iniziative beneficiarie di contributi.
7. L'accesso del pubblico alle iniziative è consentito sotto l'esclusiva responsabilità del soggetto organizzatore. La copia dell'eventuale nulla osta rilasciato dalla Commissione Provinciale per i locali di pubblico spettacolo o da altri enti competenti al rilascio di autorizzazioni correlate all'iniziativa dovrà essere trasmessa al Comune prima dello svolgimento dell'evento.
8. Gli interventi del Comune possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari o l'affidamento temporaneo di impianti, strutture o attrezzature comunali.
9. Le spese di rappresentanza sono a carico esclusivo dei soggetti beneficiari.
10. La concessione del contributo è vincolata all'esclusivo utilizzo per le finalità dichiarate.

TITOLO II

CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI, MUSICALI, TEATRALI ED ARTISTICHE, RICREATIVE E DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 6 - Interventi finanziabili

Il trasferimento di risorse preventivamente determinato dal Comune, è subordinato alla realizzazione di interventi ed attività che mirano a promuovere eventi di pubblico interesse ed utilità, che si pongano quale obiettivo quello di arricchire, in generale, il tessuto culturale, tradizionale, educativo, formativo e turistico del territorio.

Articolo 7 - Finanziamento

Ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di previsione si stabilisce l'entità complessiva dei contributi annuali da assegnare ai soggetti di cui la precedente art. 5 per manifestazioni ed eventi.

Il responsabile del Settore competente, a seguito di motivata richiesta degli interessati, potrà concedere un acconto, non superiore al 50% della somma prevista e in casi particolari l'erogazione di tutto il contributo in unica soluzione previa deliberazione della Giunta comunale.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, su proposta del competente Assessorato, concedere un contributo straordinario, in aggiunta a quelli disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 8 - Documentazione e domanda di contributo

Un apposito bando pubblicherà annualmente l'avvio del procedimento e la scadenza entro cui le domande devono pervenire al protocollo dell'ente.

I soggetti interessati di cui all'art. 5, devono far pervenire all'Amministrazione comunale una programmazione di iniziative unitamente alla domanda di contributo presentando:

1) Una dettagliata descrizione della medesima, comprendente:

- a) programma delle iniziative con luogo, data, struttura utilizzata, fasi, modalità e partecipazione;
- b) valenza delle manifestazioni o degli eventi (internazionale, nazionale, regionale e provinciale);
- c) previsione complessiva del costo della manifestazione con previsione di entrata e di uscita; d) contributo richiesto;
- e) eventuali contributi richiesti ad altri enti;
- f) eventuali cofinanziamenti;
- g) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune;
- h) copia del verbale di nomina del Presidente e dei componenti del direttivo, se non già in possesso del Comune.
- i) elenco quadri dirigenziali in carica, se non già in possesso del Comune.

Articolo 9 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per le iniziative

Una volta chiusi i termini di presentazione delle istanze il Responsabile del procedimento, verificato il rispetto dei termini, delle modalità e dei requisiti di ciascuna istanza, procederà all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito riportati e di quelli meglio specificati dal relativo bando.

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di intervento	max punti
A.livello di qualità delle attività culturali proposte	grado di originalità, innovazione e creatività della proposta presentata	20
B.capacità operativa del soggetto proponente	anzianità dell'associazione	5
	formazione e qualificazione dei soggetti che realizzano il progetto	5

C.incidenza sul territorio	potenzialità dell'attività proposta di dar luogo a collaborazioni con Associazioni, Enti e operatori commerciali del territorio o ad attività complementari	10
	capacità di coinvolgimento delle scuole del territorio	5
	dimensione sociale e impatto sulla cittadinanza	10
D.qualità del progetto presentato	completezza nella descrizione del progetto	10
	dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	5
	varietà delle attività inserite nel progetto	10
E,fonti di finanziamento	percentuale della spesa complessiva a carico del soggetto proponente	15
	percentuale di cofinanziamento da parte di privati	5
F.accessibilità di disabili	accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità	5

Per l'assegnazione dei contributi si procede alla divisione dell'entità complessiva dei contributi annuali da assegnare ai soggetti di cui al precedente art. 5, prevista nel bilancio di previsione, per il totale dei punti conseguiti dagli stessi.

Quindi si moltiplica il quoziente così ottenuto per i punti attribuiti a ciascun soggetto beneficiario, determinando in tal modo il contributo ad essi spettante. I contributi concessi non dovranno comunque superare il 100% del costo complessivo del progetto al netto di altri contributi pubblici che dovranno essere dichiarati in sede di domanda e/o di rendicontazione.

Non verrà comunque erogato alcun contributo, a prescindere dal punteggio ottenuto, qualora non siano state svolte attività ed iniziative rivolte alla collettività (lettere a, c,d,e di cui all'articolo precedente).

Articolo 10 - Presentazione rendicontazione

1. La rendicontazione dei contributi economici concessi dall'Amministrazione comunale per le manifestazioni culturali e di spettacolo dovrà essere presentata entro sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni finanziate. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detto termine, potrà essere richiesto all'Amministrazione un differimento adeguatamente motivato.

Articolo 11 - Contenuto della rendicontazione

1. Il rendiconto finanziario dovrà essere rispondente a quanto presentato ai sensi dell'art. 6, comma 1 e composto dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante tutte le entrate e le uscite della manifestazione, la copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, gli incassi, i dati anagrafici e fiscali dell'Organismo, modalità di pagamento del contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- b) riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;

- c) riepilogo dettagliato delle spese, regolarmente quietanzate, finanziate esclusivamente con il contributo dell'Amministrazione comunale, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto IRES, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- e) per le manifestazioni a pagamento, copia conforme all'originale dei permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;
- f) per le manifestazioni ad ingresso gratuito, comunque soggette all'obbligo di comunicazione alla Siae, dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;
- g) per le manifestazioni ad ingresso gratuito e/o per quelle per le quali non sussistano obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo;
- h) relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
- i) calendario delle manifestazioni effettuate, con il riepilogo delle presenze, a cui allegare le foto e/o video dell'evento con evidenza del pubblico presente.
- j) rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in formato digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie, etc.

Articolo 12 - Spese ammissibili

1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla manifestazione per la quale è stato concesso il contributo: A) COMPENSI:

1) tutti i soggetti italiani e/o stranieri che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e per i quali è stata sostenuta una spesa inserita nel rendiconto dovranno essere elencati nel modello, con la specifica della mansione (artista, tecnico, collaboratore, amministrativo, ecc.), della durata della collaborazione e della città di residenza, e dovrà dichiararsi che per gli stessi sono stati stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e che sono stati assolti tutti gli obblighi ed oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto dalle normative e CCNL vigenti;

2) personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure di prestazione occasionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili le singole buste paga analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata ovvero nota spese di prestazione occasionale.

3) direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per quanto riguarda il personale dipendente, che i collaboratori abituali od occasionali, l'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del venti per cento del totale delle spese ammissibili. B) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO:

1) spese sostenute direttamente dall'organismo beneficiario del contributo: sono ammissibili le spese sostenute per i soggetti elencati nella rendicontazione, non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

2) spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, ecc.: sono ammissibili solo se trattasi di soggetti elencati nella rendicontazione, se non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa. Le spese dovranno essere documentate da apposita nota spese dell'interessato al rimborso (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti i documenti fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare nell'oggetto il numero nonché i nominativi dei soggetti (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.) che hanno usufruito del trasporto, del vitto o dell'alloggio. Il rimborso per le spese di vitto non potrà superare in ogni caso la diaria di Euro 45 giornaliera, che saranno conteggiate per ogni singolo fruitore del servizio. Sono escluse le spese di viaggio relative alla organizzazione della manifestazione, salvo che queste siano autorizzate dall'Amministrazione con apposito atto.

C) AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE: fitto teatri, sala prove, sale convegni, ecc. limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

D) NOLO E TRASPORTO ATTREZZATURE TECNICO-SCENICHE: nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti musicali.

E) PUBBLICITÀ E AFFISSIONI: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video, internet), affissioni, ufficio stampa, progetti per la divulgazione dell'evento e tutto ciò che riguarda la promozione dell'attività.

F) SIAE

G) SPESE GENERALI (per un importo massimo del dieci per cento del totale delle spese ammissibili): sono ammissibili le seguenti spese:

1) personale dipendente o con rapporto di lavoro occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, che svolge mansioni di carattere amministrativo-contabile, segreteria organizzativa;

2) utenze per consumo di energia elettrica;

3) utenze telefoniche (la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all'organismo beneficiario del contributo);

4) affitto sede operativa;

5) acquisto di materiale scenico finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (costumi, di consumo, etc;)

6) acquisto di cancelleria e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa ed organizzativa.

H) ALTRE SPESE (da specificare nel modello) per un importo massimo del cinque per cento del totale delle spese ammissibili)

Le spese potranno essere dimostrate con scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto definito e chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo della manifestazione;

Articolo 13 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc. ad eccezione delle spese riconducibili e connesse alla tipologia dell'evento;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video-cinematografiche) e mostre;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo della manifestazione;
- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni, salvo che queste siano autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale in sede deliberativa.

TITOLO III

COLLABORAZIONI Art. 14 Collaborazioni

1. Il Comune, a fronte di attività, iniziative, progetti in ambito culturale o di spettacolo, promossi direttamente dall'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe. In tal caso verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi, individuati mediante una procedura ad evidenza pubblica o in casi di particolari iniziative e manifestazioni sarà l'Amministrazione ad affidare direttamente ad una Associazione costituita con finalità specifica per tale iniziativa o manifestazione, con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.
2. Alle associazioni potrà essere affidato il coordinamento e/o la completa gestione e realizzazione delle iniziative.
3. Le associazioni dovranno presentare e sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione il programma dettagliato della manifestazione e il piano economico finanziario. La collaborazione delle associazioni deve avvenire senza che siano perseguite finalità di lucro e senza che siano previsti a favore della medesima, per l'attività organizzativa e di coordinamento, compensi in forma diretta o indiretta.
4. Le associazioni avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, entro il limite massimo dell'importo preventivamente determinato dall'Amministrazione, dietro presentazione della rendicontazione con le relative pezze giustificative valide fiscalmente. Il rendiconto dovrà essere presentato nel rispetto delle voci indicate in dettaglio nel preventivo di spesa, ammettendo delle variazioni di ridotto valore economico, che non incidano sugli aspetti sostanziali della manifestazione.
5. In considerazione della durata delle iniziative o della loro particolare complessità potrà essere previsto, in accordo tra Comune e associazioni, l'erogazione di acconti. Gli acconti potranno essere erogati per l'importo massimo del 50% e in casi particolari l'erogazione di tutto il contributo in unica soluzione previa deliberazione della Giunta comunale tenendo conto delle spese già sostenute dalle associazioni o a seguito di presentazione da parte delle medesime di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
6. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale delle iniziative previste nel programma, per cause imputabili all'associazione, il Comune valuterà la possibilità di ridurre parzialmente o totalmente il pagamento delle somme e di richiedere l'eventuale risarcimento danni.

7. La mancata presentazione del rendiconto costituisce elemento ostativo alla concessione, nell'anno, di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Articolo 15 - Criteri di valutazione e assegnazione dei contributi per le iniziative

Nel caso di procedura ad evidenza pubblica, una volta chiusi i termini di presentazione delle istanze, il Responsabile del procedimento, verificato il rispetto dei termini, delle modalità e dei requisiti di ciascuna istanza, procederà all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito riportati e di quelli meglio specificati dal relativo bando.

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di intervento	max punti
A.livello di qualità delle attività culturali proposte	grado di originalità, innovazione e creatività della proposta presentata	20
B.capacità operativa del soggetto proponente	anzianità dell'associazione	5
	formazione e qualificazione dei soggetti che realizzano il progetto	5
C.incidenza sul territorio	potenzialità dell'attività proposta di dar luogo a collaborazioni con Associazioni, Enti e operatori commerciali del territorio o ad attività complementari	10
	capacità di coinvolgimento delle scuole del territorio	5
	dimensione sociale e impatto sulla cittadinanza	10
D.qualità del progetto presentato	completezza nella descrizione del progetto	10
	dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	5
	varietà delle attività inserite nel progetto	10
E,fonti di finanziamento	percentuale della spesa complessiva a carico del soggetto proponente	15
	percentuale di cofinanziamento da parte di privati	5
F.accessibilità di disabili	accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità	5

Per l'assegnazione dei contributi si procede alla divisione dell'entità complessiva dei contributi annuali da assegnare ai soggetti di cui al precedente art. 5, prevista nel bilancio di previsione, per il totale dei punti conseguiti dagli stessi.

Quindi si moltiplica il quoziente così ottenuto per i punti attribuiti a ciascun soggetto beneficiario, determinando in tal modo il contributo ad essi spettante. I contributi concessi non dovranno comunque superare il 100% del costo complessivo del progetto al netto di altri contributi pubblici che dovranno essere dichiarati in sede di domanda e/o di rendicontazione.

Non verrà comunque erogato alcun contributo, a prescindere dal punteggio ottenuto, qualora non siano state svolte attività ed iniziative rivolte alla collettività (lettere a, c,d,e di cui all'articolo precedente).

L'Amministrazione comunale, qualora richiesto, potrà concedere il patrocinio gratuito per altre manifestazioni a totale carico delle Associazioni.

Articolo 16 - Presentazione rendicontazione

1. La rendicontazione dei contributi economici concessi dall'Amministrazione comunale per le manifestazioni culturali e di spettacolo dovrà essere presentata entro sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni finanziate. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detto termine, potrà essere richiesto all'Amministrazione un differimento adeguatamente motivato.

Articolo 17 - Contenuto della rendicontazione

1. Il rendiconto finanziario dovrà essere rispondente a quanto presentato ai sensi dell'art. 6, comma 1 e composto dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante tutte le entrate e le uscite della manifestazione, la copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, gli incassi, i dati anagrafici e fiscali dell'Organismo, modalità di pagamento del contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- b) riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- c) riepilogo dettagliato delle spese, regolarmente quietanzate, finanziate esclusivamente con il contributo dell'Amministrazione comunale, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto IRES, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
- e) per le manifestazioni a pagamento, copia conforme all'originale dei permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;
- f) per le manifestazioni ad ingresso gratuito, comunque soggette all'obbligo di comunicazione alla Siae, dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;
- g) per le manifestazioni ad ingresso gratuito e/o per quelle per le quali non sussistano obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo;
- h) relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
- i) calendario delle manifestazioni effettuate, con il riepilogo delle presenze, a cui allegare le foto e/o video dell'evento con evidenza del pubblico presente.
- j) rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in formato digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie, etc.

Articolo 18 - Spese ammissibili

1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla manifestazione per la quale è stato concesso il contributo: A) COMPENSI:

1) tutti i soggetti italiani e/o stranieri che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e per i quali è stata sostenuta una spesa inserita nel rendiconto dovranno essere elencati nel

modello, con la specifica della mansione (artista, tecnico, collaboratore, amministrativo, ecc.), della durata della collaborazione e della città di residenza, e dovrà dichiararsi che per gli stessi sono stati stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e che sono stati assolti tutti gli obblighi ed oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto dalle normative e CCNL vigenti;

2) personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure di prestazione occasionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili le singole buste paga analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata ovvero nota spese di prestazione occasionale.

3) direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per quanto riguarda il personale dipendente, che i collaboratori abituali od occasionali, l'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del venti per cento del totale delle spese ammissibili. B) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO:

1) spese sostenute direttamente dall'organismo beneficiario del contributo: sono ammissibili le spese sostenute per i soggetti elencati nella rendicontazione, non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

2) spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, ecc.: sono ammissibili solo se trattasi di soggetti elencati nella rendicontazione, se non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa. Le spese dovranno essere documentate da apposita nota spese dell'interessato al rimborso (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti i documenti fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare nell'oggetto il numero nonché i nominativi dei soggetti (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.) che hanno usufruito del trasporto, del vitto o dell'alloggio. Il rimborso per le spese di vitto non potrà superare in ogni caso la diaria di Euro 45 giornaliera, che saranno conteggiate per ogni singolo fruitore del servizio. Sono escluse le spese di viaggio relative alla organizzazione della manifestazione, salvo che queste siano autorizzate dall'Amministrazione con apposito atto.

C) AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE: fitto teatri, sala prove, sale convegni, ecc. limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

D) NOLO E TRASPORTO ATTREZZATURE TECNICO-SCENICHE: nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti musicali.

E) PUBBLICITÀ E AFFISSIONI: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafica e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa.

F) SIAE

G) SPESE GENERALI (per un importo massimo del dieci per cento del totale delle spese ammissibili): sono ammissibili le seguenti spese:

1) personale dipendente o con rapporto di lavoro occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, che svolge mansioni di carattere amministrativo-contabile, segreteria organizzativa;

2) utenze per consumo di energia elettrica;

3) utenze telefoniche (la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all'organismo beneficiario del contributo;

4) affitto sede operativa;

5) acquisto di materiale scenico finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (costumi, di consumo, etc;)

6) acquisto di cancelleria e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa ed organizzativa.

H) ALTRE SPESE (da specificare nel modello) per un importo massimo del cinque per cento del totale delle spese ammissibili)

Le spese potranno essere dimostrate con scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto definito e chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo della manifestazione;

Articolo 19 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc. ad eccezione delle spese riconducibili e connesse alla tipologia dell'evento;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video-cinematografiche) e mostre;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo della manifestazione;
- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni, salvo che queste siano autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale in sede deliberativa.

TITOLO IV PROTEZIONE CIVILE, DIFESA AMBIENTALE, VOLONTARIATO

E PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 20 – Principi e finalità

1. L'amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e promuove lo sviluppo di detta attività, salvaguardandone l'autonomia.

2. L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza, favorisce tutte le forme di espressione dei cittadini che contribuiscono allo sviluppo della società civile.

3. Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative a carattere socio-assistenziale e di solidarietà sociale, che essa riconosce utili per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra gli stessi cittadini.

Articolo 21 - Destinatari dei benefici

La concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione comunale a favore di:

- Associazioni di volontariato costituite ai sensi della Legge 266/1991 e successive modificazioni, regolarmente iscritte al registro regionale delle associazioni di volontariato e, in particolare, il cui atto costitutivo o lo statuto preveda:

- a) l'assenza di scopo di lucro;
- b) regole democratiche di organizzazione interna;
- c) l'ammissione di nuovi soci o aderenti;
- d) l'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli aderenti;
- e) l'obbligo di formazione del bilancio.

- Associazioni di promozione sociale istituite ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383;

- Associazioni costituite ai sensi dell'art. 36 e ss del codice civile che svolgano attività senza fine di lucro, che abbiano sede legale nel comune o che svolgano da almeno tre anni, in maniera prevalente e continuativa l'attività nel territorio di Decimomannu.

2. I soggetti di cui sopra devono svolgere la loro attività ordinaria nell'ambito del territorio comunale o comunque a favore dei suoi cittadini.

L'Amministrazione comunale può avvalersi della collaborazione delle Associazioni di volontariato sociale per attività inerenti il Piano di Protezione Civile, la vigilanza ambientale e la vigilanza degli immobili, per lo svolgimento delle attività di volontariato realizzate a supporto dei servizi comunali, il supporto alle attività socio-assistenziali a favore dei soggetti con disabilità e in condizioni di disagio socio-economico, per il trattamento delle situazioni di emergenza sociale che richiedono una prima risposta per soddisfare, temporaneamente, i bisogni primari del singolo e della famiglia, la realizzazione di interventi in occasione di iniziative e manifestazioni di vario genere promosse dal Comune, nonché interventi immediati e improcrastinabili giustificati dalla gravità della situazione o dalla specificità del contesto ambientale, l'attività di ausiliari del traffico nei pressi dei plessi scolastici, mediante la sottoscrizione di appositi accordi di collaborazione.

L'Amministrazione comunale potrà destinare a favore delle suddette Associazioni un contributo da ripartire in modo graduato sulla base delle attività dei mezzi e dell'impegno profuso a titolo di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di volontariato realizzate a supporto dei servizi comunali sopra indicate.

Articolo 22 – Criteri per l'erogazione dei contributi

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di intervento	max punti
partnership	Collaborazione con gli uffici comunali: numero di manifestazioni prodotte in collaborazione	2 Per ogni manifestazione
Vita associativa	Numero iniziative\attività realizzate durante l'anno	3 Per ogni attività
continuità	Anni di attività dell'associazione con riferimento al Comune\territorio di Decimomannu	1 per ogni anno
Impatto sulla cittadinanza	Numero di iscritti partecipanti alla vita associativa	0,5 Ogni 10 iscritti

L'attribuzione del contributo a favore di ogni Associazione si calcolerà in maniera proporzionale sulla base della disponibilità economica e del punteggio ottenuto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 - Inapplicabilità del silenzio assenso

La concessione dei contributi è espressione di un potere unilaterale dell'Amministrazione, pertanto non si applica l'istituto del silenzio assenso.

Articolo 24 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento sostituisce integralmente i precedenti Regolamenti comunali in materia, nonché ogni altra norma dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risulti in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle leggi dello Stato, alle normative regionali di settore e alle norme regolamentari comunali in vigore.

Le modalità e i criteri di rendicontazione stabiliti agli articoli precedenti si applicano anche alle iniziative per le quali sia già stata presentata richiesta e non ancora avviate alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo pretorio telematico per 15 giorni dopo l'avvenuta esecutività della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.